FONDAZIONE TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

Roma, 1° luglio 2008

L'abolizione della tracciabilità dei compensi e delle spese professionali non risolve le problematiche derivanti dalle presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie (di Antonio Fiorilli, Chiara Piconi*)

L'art. 32, co. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – pubblicato in G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 – ha soppresso l'obbligo di "tracciabilità" degli incassi e dei pagamenti dei professionisti, vale a dire l'utilizzo obbligatorio di un conto corrente bancario o postale per incassare i compensi d'importo unitario superiore ad Euro 100,00 e per prelevare le somme necessarie per le spese relative all'attività professionale.

Sebbene non sia mai stata richiesta l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente all'attività professionale – ben potendo il professionista utilizzare l'unico conto corrente a sua disposizione (Circ. Ag. Entrate del 4 agosto 2006, n. 28/E, punto 7) – le difficoltà pratiche derivanti da un inaspettato mutamento delle modalità di pagamento dei compensi hanno determinato la necessità di un passaggio graduale verso il nuovo regime. Conseguentemente, in sede di conversione del decreto Bersani, il comma 12-bis dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006, conv. dalla L. n. 248/2006, ha innalzato temporaneamente l'importo minimo ad Euro 1.000,00, per i compensi incassati fino al 30 giugno 2007. Tale limite sarebbe diminuito ad Euro 500,00 per i compensi incassati nel periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008, e ad Euro 100,00 per i compensi incassati successivamente alla data 1° luglio 2008. A regime, dunque, i compensi di importo superiore ad Euro 100,00 sarebbero transitati obbligatoriamente attraverso i circuiti bancari o postali. In realtà, i suddetti termini sono stati nuovamente prorogati dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sicché il limite non è mai effettivamente diminuito sotto la soglia di Euro 1.000,00.

Venuto meno l'obbligo di far transitare le somme attraverso i conti correnti, i pagamenti dei compensi e delle spese professionali tornano ad essere liberi da qualsiasi formalità, salvi i limiti all'utilizzo del denaro contante stabiliti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49, co. 1 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231). Al riguardo, si rileva che l'art. 32, co. 1, lett. a), D.L. n. 112/08, ha ripristinato l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento "tracciabili" per operazioni d'importo unitario, pari o superiore ad Euro 12.500,00.

L'eliminazione dei più restrittivi obblighi di tracciabilità ha evitato, dunque, complicazioni gravose per i clienti sprovvisti di conto corrente, rappresentati in larga parte dalle fasce più deboli della popolazione. In aggiunta, tali obblighi avrebbero forse indirettamente favorito l'evasione, invece di combatterla. E' facile immaginare il

* Ricercatori presso la Fondazione Telos, Centro Studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma.

ragionamento di un pensionato che, posto di fronte alla necessità di recarsi presso una banca ovvero presso un ufficio postale per effettuare un bonifico, avrebbe preferito pagare in contanti, senza chiedere la ricevuta fiscale.

Ciò nonostante, resta aperta un'altra problematica collegata all'utilizzo dei conti correnti, che origina dall'estensione – ad opera dell'art. 1, comma 402, L. 30 dicembre 2004, n. 311 – al reddito di lavoro autonomo delle presunzioni vigenti in materia di accertamento bancario. Si tratta del potere dei funzionari accertatori di qualificare le movimentazioni in entrata ed in uscita dal conto corrente, non adeguatamente documentate, come compensi non dichiarati, ai sensi dell'art. 32, co. 1, n. 2, D.P.R. n. 600/73.

Se per i movimenti in entrata la presunzione è infatti del tutto condivisibile, soprattutto quando la professione è l'unica fonte di reddito; notevoli perplessità sono sollevate dalle presunzioni collegate alle movimentazioni in uscita. Tali presunzioni sono state pensate per le organizzazioni imprenditoriali, assumendo, cioè, che il denaro prelevato potesse finanziare costi per acquisti di beni, dai quali sarebbero originati, in un secondo momento, ricavi occulti. E' intuitivo, però, che mentre tale presunzione può avere la sua valenza nelle realtà imprenditoriali, nelle quali si effettuano acquisti di beni, si può dubitare che il ragionamento conservi la stessa fondatezza per le realtà professionali, nelle quali l'esercizio dell'attività è differente, specialmente se si pensa che non sono configurabili acquisti di beni "in nero" da rivendere "in nero".

La comune esperienza suggerisce che una somma di denaro prelevata da un conto corrente di un professionista è utilizzata per effettuare una spesa, la cui deduzione o meno dal reddito di lavoro autonomo è poi regolata in base al principio di inerenza. E', altresì, noto il principio che esclude la "concatenazione" di presunzioni. Quindi, se si preleva denaro per effettuare acquisti di beni o servizi, non adeguatamente documentati, la mancata deduzione dovrebbe determinare l'estraneità ai fini del calcolo del reddito di tale spesa, senza poter desumere, nuovamente, altri fatti ignoti (compensi occulti). A ciò si aggiunge il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che afferma l'esistenza di una presunzione legale relativa. Di conseguenza, al fine di evitare i rischi dell'equazione "prelievo non documentato" uguale "compenso non dichiarato", ciascun professionista dovrebbe conservare la documentazione giustificativa delle spese personali abnormi, senza che sia chiaro, però, rispetto a quali parametri normativi si possa valutare tale abnormità, anche perchè l'Agenzia delle Entrate suggerisce una valutazione del singolo prelievo in relazione alle normali esigenze personali o familiari del professionista (Circ. Ag. Entrate del 4 agosto 2006, n. 28/E, punto 7).

Un'altra criticità deriva dalla riconducibilità di tale presunzione nel quadro delle attuali metodologie di accertamento del reddito di lavoro autonomo, basate, come noto, sugli studi di settore. In presenza di un impianto contabile attendibile, poco importa conoscere le singole movimentazioni finanziarie, a meno che l'accertamento bancario possa fornire elementi utili per avvalorare le risultanze degli stessi studi. Ma è evidente

come i suddetti elementi sono costituiti da eventuali movimentazioni "in entrata" non dichiarati, mentre le spese non documentate non sono prese in considerazione.

In tale contesto, da una parte, si comprende meglio l'eliminazione degli obblighi di tracciabilità, dall'altra parte, appare necessario rimuovere, altresì, l'indebita estensione al reddito di lavoro autonomo di una doppia presunzione, che si muove in una direzione differente rispetto all'evoluzione delle tecniche di accertamento. Ciò in quanto, da un lato, gli studi di settore sono periodicamente aggiornati sulla base delle rilevazioni statistiche della redditività media di ciascun settore di attività, e non sulle specifiche movimentazioni "in uscita" dei conti correnti, e dall'altro lato, si tratta di presunzioni assai difficilmente applicabili, ben potendo il professionista giustificare come prelievo personale un'uscita dal proprio corrente, che si rammenta, oggi, non è più peraltro obbligatorio tenere. Dunque, anche il concetto di abnormità dei prelievi, suggerito nella citata circolare n. 28/E, non ha più ragione di esistere – se ne avesse avuta per caso qualcuna – essendo ritornata in vigore la sacrosanta possibilità di adoperare il denaro contante nei limiti della normativa antiriciclaggio.

L'evasione dei professionisti si combatte in altra maniera, indagando, a tutto campo, sulle entrate degli stessi, senza perdere e far perdere tempo nel pretendere che essi diano singole giustificazioni di come spendono i soldi guadagnati.